L.R. ABRUZZO 18 dicembre 2012, n. 64 (ARTT. 6-17) (1).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/54/CE, della direttiva 2008/62/CE, della direttiva 2009/145/CE, della direttiva 2007/47/CE, della 2008/119/CE. della direttiva 2008/120/CE. della direttiva 2009/54/CE, della direttiva 2004/23/CE, della direttiva 2006/17/CE, della direttiva 2006/86/CE, della direttiva 2001/83/CE, della direttiva 2002/98/CE, della direttiva 2003/63/CE, della direttiva 2003/94/CE, della direttiva 2010/84/CE, della direttiva 2006/123/CE e del regolamento (CE) 1071/2009 e del regolamento (CE) 1857/2006. (Legge europea regionale 2012).

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 dicembre 2012, n. 92 speciale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la sequente legge:

TITOLO III

Attuazione delle direttive 2008/62/ce e 2009/145/ce

Capo I

Tutela delle varietà agricole ed orticole minacciate di erosione genetica nel territorio abruzzese

Articolo 6 Disposizioni per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà da conservare.

1. La Direzione regionale competente in materia di politiche agricole svolge le attività finalizzate all'iscrizione, a cura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, delle varietà da conservare, agricole ed orticole, nei Registri nazionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 (Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per

l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni
locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la
commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e
varietà) e all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267
(Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per
l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari
località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole
prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per
la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di
tali ecotipi e varietà).

Articolo 7 Tutela delle risorse gene

- 1. La Regione favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, di promozione e salvaguardia degli agroecosistemi locali e delle produzioni di qualità, la tutela delle varietà locali di interesse agrario, per garantire la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del territorio, ai sensi dell'articolo 3 della legge del 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura).
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
- a) assume, anche attraverso la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia di cui all'articolo 15, iniziative dirette e favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse genetiche indigene di interesse agrario di cui al comma 1 dell'articolo8, con particolare riguardo alle varietà a rischio di erosione;
- b) promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva delle risorse genetiche indigene di interesse agrario;

c)	promuove	le	attività	е	le	iniziative	di	cui	alle	lettere	a)	e	b),	media	ante
progr	ammi d'inter	ve	ento.												

Articolo 8 Definizioni.

1. Sono risorse genetiche indigene di interesse agrario:

- a) varietà, popolazioni, ecotipi e cloni autoctoni del territorio abruzzese;
- b) varietà, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna al territorio abruzzese, sono stati introdotti da lungo tempo e si sono integrati tradizionalmente nell'agricoltura regionale;
- c) varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di cui alle lettere a) e b), attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, Università e centri di ricerca anche di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse a favorirne la reintroduzione.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7 valgono le definizioni contenute nell'articolo
2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura e per ambito locale s'intende la parte del territorio regionale in cui
è, o era presente, una determinata risorsa genetica.

Articolo 9 Azione di tutela e valorizzazione.

- 1. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12, tutela e valorizza le risorse genetiche di interesse agrario, attraverso le seguenti azioni:
- a) studio e censimento sul territorio regionale della biodiversità vegetale di varietà locali di interesse agrario;
- b) iniziative per la tutela e la conservazione della biodiversità indigena di interesse agrario, per la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni per l'uso e la valorizzazione delle varietà locali, in particolare di quelle a rischio di erosione genetica;
- c) iniziative volte al miglioramento e alla valorizzazione delle varietà locali, nonché alla loro riproduzione e messa a disposizione degli agricoltori custodi di cui all'articolo 14;
- d) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate all'agrobiodiversità che le comunità rurali hanno storicamente praticato.
- 2. La Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente, approva specifici programmi di intervento, anche in raccordo con le misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale.

Articolo 10 Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie.

- 1. Per consentire la tutela delle risorse genetiche indigene, è istituito, presso la Direzione competente in materia di politiche agricole, il Repertorio volontario regionale (di seguito denominato Repertorio), nel quale sono iscritti varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale.
- 2. Il Repertorio è organizzato secondo criteri e con caratteristiche che consentono l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale.

	Repertorio hio di estinz	genetiche	è	corredata	di	apposita

Articolo 11 Iscrizione al Repertorio regionale.

1. La Direzione competente in materia di politiche agricole può iscrivere direttamente nel Repertorio le risorse genetiche indigene; possono altresì proporre l'iscrizione enti ed istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini.

2.	L'iscrizion	e di cui	al comma	1 è eff	ettuata	previo	parere	favorevole	della
Cor	nmissione	tecnico-s	scientifica	di cui all	'articolo	12.			
						_			

Articolo 12 Funzioni e composizione della Commissione tecnico-scientifica.

- 1. La Giunta regionale istituisce presso la Direzione competente in materia di politiche agricole la Commissione tecnico-scientifica sulle risorse genetiche indigene vegetali.
- 2. La Commissione esprime parere per l'iscrizione e la cancellazione dal Repertorio e propone le priorità e le tipologie d'intervento di cui all'articolo 7.
- 3. L'istituzione della Commissione tecnico-scientifica non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 13 Conservazione ex situ delle risorse genetiche.

1. La Giunta regionale, per garantire la conservazione ex situ delle varietà locali iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 10, istituisce la Banca regionale del germoplasma (di seguito denominata Banca) quale deposito o raccolta ex situ di semi allo scopo di preservare la varietà biologica.

2.	La	Banca	assicu	ra la	salvag	uardia	del	materia	le g	enetico	da	qualsiasi	forma
di	cont	tamina	zione,	altera	azione	e distr	uzio	ne.					

Articolo 14 Agricoltori custodi.

- 1. È agricoltore custode chi conserva in situ le varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 10.
- 2. L'agricoltore custode diffonde, inoltre, la conoscenza e le modalità di coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode ed effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee in conservazione ex situ secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale.

3. F	res	50	la Direzio	one region	ale co	mpetente ii	n materia	a c	di politich	e agricole	e è
istitı	uito	il	registro	regionale	degli	agricoltori	custodi	а	valenza	meramer	nte
ricog	gniti	va.	i								

Articolo 15 Rete di conservazione, tutela e salvaguardia.

1. La Giunta regionale istituisce e coordina la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia del germoplasma indigeno (di seguito denominata Rete), di cui fanno parte la Banca di cui all'articolo 13 e gli agricoltori custodi di cui all'articolo 14.

- 2. Possono aderire alla Rete le Province, i Comuni, le Comunità montane, gli Enti parco, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca, le Università, le associazioni, gli agricoltori singoli o in forma associata.
- 3. I soggetti aderenti alla Rete svolgono ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche indigene di interesse agrario, attraverso la conservazione ex situ ed in situ, e ne incentivano la diffusione.

 Gli aderenti alla Rete che intendono depositare domanda di privativa varietale
o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta
nel Repertorio di cui all'articolo 10 o su materiale biologico da questa derivante
chiedono preventiva autorizzazione alla Regione.
·

Articolo 16 *Moltiplicazione e diffusione di materiale genetico.*

- 1. Per consentire il recupero, il mantenimento e la riproduzione delle risorse genetiche vegetali di cui alla presente legge, i soggetti, compresi quelli appartenenti alla Rete di cui all'articolo 15, che intendono svolgere attività di riproduzione, moltiplicazione e cessione a qualsiasi titolo di materiale genetico, incluso quello di varietà ed ecotipi minacciati di erosione genetica e da conservazione, si attengono alle normative in materia fitosanitaria e di qualità del materiale da riproduzione.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 richiedono l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali) e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Per garantire un uso durevole delle risorse genetiche indigene, ferma restando l'osservanza delle normative di cui al comma 1 ed in deroga a quanto stabilito dal comma 2, è consentita tra gli aderenti alla Rete la circolazione e la diffusione, senza scopo di lucro ed in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, tesa al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali indigene, ed in particolare di quelle a rischio di erosione genetica ed iscritte nel Repertorio.

Articolo 17 Provvedimenti amministrativi di attuazione.

- 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:
- a) stabilisce termini e modalità per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6;
- b) definisce i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui al comma 1 dell'articolo 8, sono a rischio di erosione genetica;
- c) disciplina i criteri e le modalità per l'iscrizione al Repertorio di cui agli articoli 10 e 11;
- d) definisce la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12;
- e) definisce, previo parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12, i criteri per l'iscrizione nel registro regionale degli agricoltori custodi di cui al comma 3 dell'articolo 14;
- f) definisce criteri e modalità per l'adesione alla Rete da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 15;
- g) definisce, con riferimento alla singola varietà, la modica quantità di cui al comma 3 dell'articolo 16.